



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di polizia fedpol

Aiuti finanziari destinati all'adozione di misure per la prevenzione della tratta di esseri umani

DIRETTIVA CONCERNENTE LA PROCEDURA DI RICHIESTA

del 17 marzo 2014 (stato: 7 novembre 2023)

Indice

1. MISURE DI PREVENZIONE.....	3
1.1 IN GENERALE.....	3
1.2 PROGETTI E PICCOLI PROGETTI.....	3
1.3 SOSTEGNO A MISURE RICORRENTI	3
2. CONDIZIONI	4
2.1 AVENTI DIRITTO.....	4
2.2 PROVA DELLA NECESSITÀ	4
2.3 PRESTAZIONE PROPRIA.....	4
2.4 RESTRIZIONI.....	4
3. CRITERI DI VALUTAZIONE	5
3.1 CRITERI GENERALI	5
3.2 PROGETTI.....	5
3.3 SOSTEGNO A ORGANIZZAZIONI.....	6
4. PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.....	7
4.1 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA	7
4.2 FORMA D'INOLTRO.....	7
4.3 MODALITÀ	7
5. ESAME DELLA RICHIESTA E DECISIONE	7
5.1 VERIFICA FORMALE	7
5.2 ESAME DEL CONTENUTO.....	8
5.3 DECISIONE.....	8
5.4 VERSAMENTO DEGLI AIUTI FINANZIARI.....	8
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI	8
6.1 PUBBLICAZIONE	8
6.2 PUBBLICHE RELAZIONI.....	8
6.3 MODIFICHE	9
6.4 RAPPORTO FINALE E CONTEGGIO FINALE	9
7. POSSIBILITÀ DI RICORSO	9

1. Misure di prevenzione

1.1 In generale

Per misura di prevenzione s'intende un'azione preventiva finalizzata a contrastare i reati in materia di tratta di esseri umani (cfr. art. 2 dell'ordinanza contro la tratta di esseri umani).

A partire dal 2023 i mezzi stanziati annualmente dalla Confederazione per gli aiuti finanziari destinati all'adozione di misure di prevenzione della tratta di esseri umani ammontano complessivamente a 600 000,00 franchi.

Il credito è approvato dal Parlamento di anno in anno.

Gli aiuti finanziari sottostanno alle disposizioni della legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1) e dell'ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani; RS 311.039.3). Nel valutare le richieste di aiuti finanziari, l'Ufficio federale di polizia (fedpol) si basa inoltre sui principi stabiliti dalla presente direttiva.

Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari. Le vie di diritto sono rette dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

1.2 Progetti e piccoli progetti

Per progetti e piccoli progetti si intendono singole misure puntuali (p. es. una campagna di sensibilizzazione).

I costi complessivi determinano se si tratta di un progetto o di un piccolo progetto: per piccoli progetti s'intendono le misure i cui costi complessivi non superano i 10 000,00 franchi. In tal caso, l'importo massimo accordato da fedpol è di 5000 franchi. Le misure i cui costi complessivi superano i 10 000,00 franchi sono invece classificate come progetti.

Gli aiuti finanziari per il sostegno a progetti e piccoli progetti ammontano al massimo al 50 per cento delle spese computabili. Sono computabili tutte le spese direttamente connesse alla preparazione e all'attuazione della misura conferente il diritto agli aiuti e strettamente necessarie per l'adempimento appropriato del compito. Possono essere considerate, ad esempio, la partecipazione finanziaria, le prestazioni di lavoro, la messa a disposizione di infrastrutture ecc. Il richiedente è tenuto a illustrare queste spese nel modo più preciso possibile.

1.3 Sostegno a misure ricorrenti

La Confederazione può concedere aiuti finanziari per misure ricorrenti (di un'organizzazione) che contribuiscono alla prevenzione di reati in materia di tratta di esseri umani. Tale sostegno è rivolto in particolare alle organizzazioni che offrono assistenza specializzata alle vittime.

Gli aiuti finanziari per il sostegno a misure ricorrenti ammontano al massimo al 25 per cento dei costi di tali misure.

2. Condizioni

2.1 Aveni diritto

Possono presentare una richiesta di aiuto finanziario le organizzazioni e le istituzioni di diritto pubblico o privato con sede in Svizzera.

2.2 Prova della necessità

Le condizioni quadro sono stabilite dalla legge sui sussidi. Secondo l'articolo 6 LSU possono essere accordati sussidi se:

- a. la Confederazione ha interesse all'adempimento di un compito;
- b. secondo una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri, il compito non deve essere adempiuto o promosso autonomamente dai Cantoni;
- c. il compito non può essere debitamente adempiuto senza l'aiuto finanziario della Confederazione;
- d. si è già fatto capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario e alle altre possibilità di finanziamento, e
- e. il compito non può essere adempiuto in un altro modo più semplice, più efficace o più razionale.

2.3 Prestazione propria

L'articolo 7 LSU stabilisce tra l'altro che il beneficiario di un aiuto finanziario deve fornire una propria prestazione commisurata alla sua capacità economica e deve far capo agli sforzi autonomi che si possono ragionevolmente pretendere da lui e alle altre possibilità di finanziamento.

Questo significa che in linea di principio i beneficiari devono dimostrare che investono nella misura le proprie risorse umane e finanziarie e che ricercano attivamente altre fonti di finanziamento.

2.4 Restrizioni

Sono sostenute esclusivamente misure eseguite in Svizzera e destinate alla popolazione residente nel Paese. Non sono sostenute misure che rientrano chiaramente nelle competenze di altre istituzioni specializzate (strutture ordinarie). Non sono inoltre sostenute attività politiche e lobbistiche.

Nel caso di progetti e piccoli progetti, non sono assunti i costi per l'elaborazione del progetto o le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né sono finanziate a posteriori prestazioni già fornite.

3. Criteri di valutazione

3.1 Criteri generali

Gli aiuti finanziari sono accordati tenendo conto di un'equa ripartizione delle misure tra le regioni geografiche e linguistiche.

Le misure devono:

- conseguire il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile;
- proporsi a lungo termine e avere un effetto duraturo; e
- permettere una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti.

L'ente promotore deve disporre del know-how necessario per realizzare la misura e dimostrare che essa abbia attinenza con il tema della tratta di esseri umani o, in alternativa, essere disposto ad acquisire il know-how necessario e a integrare il tema nella misura.

3.2 Progetti

I progetti e i piccoli progetti sono valutati sulla base dei criteri elencati qui di seguito:

Visione

- Il progetto tiene adeguatamente conto della complessità del tema della tratta di esseri umani?
- Il progetto mette in evidenza e analizza le cause e i rapporti di forza alla base della tratta di esseri umani?
- Le vittime sono coinvolte nel progetto? È possibile integrare in modo costruttivo il loro punto di vista e le loro sensibilità?

Fattibilità

- Il tema affrontato dal progetto è chiaramente circoscritto?
- Il progetto si basa su una strategia ben elaborata e comprensibile?
- Il progetto risponde a esigenze tangibili e rilevanti di un determinato gruppo target?
- Gli obiettivi del progetto e le attività previste sono coerenti tra di loro e descritti con chiarezza?
- I mezzi (risorse finanziarie e umane) a disposizione sono proporzionati agli obiettivi e alle attività previste?
- Si tiene conto dei progetti in corso o delle esperienze maturate in passato?

Trasferimento e seguito dell'attività

- Il progetto intende conseguire risultati sul lungo termine e avere un effetto duraturo?
- Le attività avranno il maggior impatto possibile?
- Quali saranno i suoi effetti una volta ultimato?
- Quali garanzie vi sono che il progetto avrà un impatto anche al di fuori del gruppo target?
- È prevista la creazione di una rete di contatti? In quale forma?

- L'idea di base del progetto può essere ripresa, con i dovuti adeguamenti, da altre organizzazioni (effetto moltiplicatore)?
- Quali canali sono utilizzati per presentare il progetto e i risultati: pubblicazioni, Internet, incontri informativi, convegni, workshop, organi d'informazione (radio, televisione, stampa, Internet) ecc.?

Valutazione

- Gli obiettivi formulati sono verificabili?
- Sono stati definiti dei criteri per valutare il conseguimento degli obiettivi?
- Le attività del progetto saranno documentate? In quale forma?

3.3 Sostegno a organizzazioni

L'attività dell'organizzazione è valutata sulla base dei criteri elencati qui di seguito:

Attività dell'organizzazione nell'ambito della lotta alla tratta di esseri umani

- In che misura l'organizzazione è attiva nella prevenzione?
- Per quali attività sarà utilizzato il contributo fornito a titolo di sostegno all'organizzazione?

Fattibilità

- L'ambito di attività è chiaramente circoscritto?
- Gli obiettivi e le attività previste sono coerenti tra di loro e descritti con chiarezza?
- Sussistono esigenze tangibili di un determinato gruppo target?
- I mezzi (risorse finanziarie e umane) a disposizione sono proporzionati agli obiettivi e alle attività previste?
- Si tiene conto dei progetti in corso o delle esperienze maturate in passato?

Trasferimento e seguito dell'attività

- Il progetto o le attività intendono conseguire risultati sul lungo termine e avere un effetto duraturo?
- Le attività avranno il maggior impatto possibile?
- È prevista la creazione di una rete di contatti? In quale forma?
- L'idea di base dell'attività può essere ripresa, con i dovuti adeguamenti, da altre organizzazioni (effetto moltiplicatore)?

Valutazione

- Gli obiettivi formulati sono verificabili?
- Sono stati definiti dei criteri per valutare il conseguimento degli obiettivi?
- Le attività saranno documentate? In quale forma?

4. Presentazione della richiesta

4.1 Termine per la presentazione della richiesta

Le richieste per i piccoli progetti possono essere presentate in qualsiasi momento.

Le richieste concernenti progetti i cui costi complessivi superano i 10 000,00 franchi o concernenti il sostegno a organizzazioni possono essere presentate entro il 31 luglio. Fa fede la data del timbro postale.

fedpol invia una conferma di ricezione della richiesta.

4.2 Forma d'inoltro

Una richiesta completa è composta dal modulo di richiesta compilato nonché dalla documentazione ivi richiesta. Il modulo di richiesta debitamente compilato dev'essere trasmesso tramite posta elettronica (finanzhilfen@fedpol.admin.ch). È inoltre possibile inviare la documentazione relativa alla richiesta o singoli documenti per posta ordinaria all'indirizzo seguente:

Ufficio federale di polizia fedpol
Ambito direzionale Prevenzione della criminalità e diritto
Divisione Diritto e misure
Settore Prevenzione della criminalità
Guisanplatz 1A
3003 Berna

4.3 Modalità

È necessario compilare il modulo in tutte le sue parti, scrivendo negli appositi campi o rinviando alla documentazione allegata.

Risposte chiare, brevi e ben formulate alle domande riportate sul modulo facilitano il trattamento e la valutazione del progetto o dell'attività.

Oltre alla documentazione richiesta si possono allegare anche altri documenti rilevanti per la misura, quali la descrizione dell'idea di base, articoli di stampa, prospetti, opuscoli, rapporti d'attività o statuti.

I richiedenti devono partire dal presupposto che l'ente promotore non è noto a fedpol.

5. Esame della richiesta e decisione

5.1 Verifica formale

fedpol verifica se una richiesta è completa e se soddisfa tutti i requisiti formali. Può chiedere che gli vengano fornite ulteriori informazioni necessarie per la valutazione della richiesta.

Se la richiesta non soddisfa i requisiti formali o non risponde chiaramente agli obiettivi previsti, fedpol respinge il progetto con una decisione impugnabile di non entrata nel merito oppure invita l'ente promotore a ritirare la richiesta.

5.2 Esame del contenuto

fedpol esamina le richieste e può chiedere a tale scopo il parere di esperti esterni. Sono determinanti ai fini dell'esame i criteri di valutazione illustrati al numero 3.

Una misura può essere vincolata a determinate condizioni o oneri.

Se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi a disposizione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) istituisce, in virtù dell'articolo 13 capoverso 2 LSu, un ordine di priorità per la valutazione delle richieste.

5.3 Decisione

La decisione relativa al sostegno a organizzazioni e progetti è comunicata, nel limite del possibile, entro la fine di novembre per iscritto.

I piccoli progetti sono trattati, nel limite del possibile, nell'arco di due mesi dalla presentazione della richiesta.

fedpol può concedere un aiuto finanziario sulla base di una decisione formale o di un contratto. Per il finanziamento di progetti è prevista la forma della decisione formale. I contratti vengono invece di norma conclusi nel quadro del sostegno a determinate offerte durature di carattere preventivo.

Nella motivazione (per le decisioni formali) o nella descrizione degli obiettivi della misura (per i contratti) fedpol illustra in modo esaustivo i motivi del proprio sostegno alla misura. Se in corso d'opera una misura si discosta da quanto enunciato nella motivazione o negli obiettivi, l'aiuto finanziario può essere revocato.

5.4 Versamento degli aiuti finanziari

Le modalità di versamento sono definite nella decisione formale o nel contratto. I versamenti parziali possono essere vincolati a determinati oneri.

6. Obblighi dei beneficiari dei contributi

6.1 Pubblicazione

I progetti e le organizzazioni sostenuti sono presentati sul sito Internet di fedpol. La descrizione si basa sulle informazioni indicate nel modulo di richiesta.

6.2 Pubbliche relazioni

Su ogni documento pubblicato relativo alla misura sostenuta, l'ente promotore deve inserire un riferimento al sostegno ricevuto dalla Confederazione e riportare il logo di fedpol.

Occorre inoltre informare l'opinione pubblica sulla misura e i risultati conseguiti. A tal fine, fedpol può obbligare l'ente promotore a collaborare alle attività di pubbliche relazioni.

6.3 Modifiche

Occorre segnalare immediatamente a fedpol eventuali modifiche sostanziali (p. es. orientamento/obiettivi, piano d'attuazione, scadenziario, finanziamento, ente promotore, persone di contatto) sopraggiunte dopo la presentazione della richiesta o durante l'esecuzione della misura.

6.4 Rapporto finale e conteggio finale

Il rapporto finale nonché un eventuale rapporto intermedio vanno redatti seguendo lo schema per la stesura del rapporto finale.

L'ente promotore deve essere in grado di fornire indicazioni dettagliate su tutte le voci di bilancio del conteggio finale.

Anche per i piccoli progetti vanno presentati un rapporto finale e un conteggio finale.

7. Possibilità di ricorso

Le decisioni di fedpol possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

Ufficio federale di polizia fedpol
direttrice supplente



Eva Isabel Wildi-Cortés